

PAOLO ROSSI, *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale* 365

Certo, in ogni bella e grande oratoria c'è un fondo di poesia, una poesia interrotta, oltrepassata e trasfusa in altro; ma nell'oratoria satirica di Giovenale la si ode mormorare più vicina, quasi dolente che la sua voce non sia stata ascoltata e l'autore se ne sia distorto per seguire un'altra voce gridante e tonante, che soddisfaceva al suo temperamento bilioso e stizzoso.

B. C.

PAOLO ROSSI. — *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale*. — Messina, Milano, Principato, 1937 (8.^o, pp. 243).

Nel libro del Rossi, che è scritto con limpidezza e con brio, circola, per quel che mi sembra, il preconetto che alla filosofia del diritto penale spetti segnare il principio che legislatori e giudici metteranno in esecuzione nell'opera loro; donde, poichè essa questo non ha fatto o non fa, segue lo « scetticismo », di cui nel titolo. Ma la filosofia del diritto penale non può nè determinare nè sostituire quella che è la creatrice di questo diritto stesso, la coscienza pratica e morale; e il suo ufficio è unicamente di sgombrarle dinanzi gli ostacoli, quando vi sono, e lasciarla operare da sè. Così, del resto, è di ogni filosofia, perchè nè la teoria dell'arte determina o sostituisce la genialità artistica, nè la teoria della logica la capacità ragionatrice. Tra i ricordi buffi della mia remota adolescenza c'è una visita che feci a una signora, ahimè, scrittrice, sul tavolino della quale avendo visto un manualetto inglese di logica, le domandai come mai ella leggesse tal sorta di roba. La signora mi rispose: « Che cosa volete? Mi accusano di poca logica nei miei scritti, ed io mi son messa a studiar la logica ». Che non era certamente una via conducente per ragionare meglio di prima.

Il Rossi sente una qualche tenerezza per il diritto naturale o razionale che si dica, modello eterno, e manifesta la debita reverenza al professor Del Vecchio, che lo serba o ne serba per lo meno qualche straccio. Ma ecco: io direi, in via di esempio del concetto enunciato di sopra, che sarebbe meglio che il professor Del Vecchio buttasse via quell'inutile straccio, quella pretesa norma della pratica, e badasse invece a rinvigorire il suo senso pratico effettivo (quel senso pratico di convenienza e di giustizia che è il vero « diritto naturale »), per modo che non gli capitasse una seconda volta (il caso è noto e fece ridere tutt'Italia) di pretendere esso, ebreo, rettore dell'università di Roma, che un suo doppiamente collega, cioè un altro professore ebreo, assistesse a una messa alla quale egli aveva invitato il corpo accademico, e d'infliggergli censura pel rifiuto. Riconosco il grande ufficio esercitato nel sei e settecento dal diritto naturale come simbolo e strumento di progresso sociale e giuridico; ma in coloro che ora lo rinnovano o lo rimpiangono, quel diritto ha quasi sempre

ispirazione reazionaria o retriva. Il diritto naturale del sei e settecento era sociniano; questo moderno è cattolico, dovuto a cattolici o cattolicizzanti, che per falso pudore o per rispetto umano o per astuzia non confessano il fondamento del loro dire: il che se facessero ci risparmierebbero spesso la sterile fatica di tener dietro ai loro lunghi discorsi e tortuosi ragionamenti (1).

Il Rossi dimostra anche tenerezza per il « determinismo », al quale la scuola positiva del diritto si atteneva; eppure vedo dal suo libro che non gli è ignota la dimostrazione che « determinismo » e « libero arbitrio » sono complementari. E per questa persistente affezione per il determinismo gli torna insopportabile, e ripetutamente la respinge, la formola che « imputabile è colui che ha la capacità di intendere e di volere », e vorrebbe sostituirla con l'altra: « è imputabile chi può ritenersi sensibile al motivo inibitorio della pena ». Ma io non gli farò il torto di dimostrargli con particolare analisi che questa formola dice lo stesso, se anche in forma più vaga, di quel che dice l'altra; perchè che cosa significa, in questo caso, « sensibile al motivo inibitorio della pena » se non essere « capace di intendere e di volere »? Nè il Rossi ignora che tutte coteste sono, in filosofia, questioni oltrepassate, sempre che si riconosca che l'uomo non è per sè responsabile, ma è reso tale dalla società: cosicchè quella definizione è la premessa necessaria per l'opera pedagogica che la società esercita per mezzo delle leggi e dei giudizi penali. Che cosa importa, in questo riguardo, alla società che un individuo non potesse fare diversamente da quel che ha fatto? Se l'ha fatto, — s'intende bene, — non poteva fare altrimenti appunto perchè l'ha fatto. Ma la legge, ostinata, gli risponde: — Non dovevi farlo —, e con questa ripulsa lavora a formare, o spera di formare, un uomo nuovo, che non faccia quello che l'altro non potè non fare. Da mia parte, mi spingo fino a non credere che la ragione giusta dell'abolizione che si è richiesta degli articoli dei codici contenenti pene contro i sodomiti, sia il riconoscimento che la sodomia non è un delitto ma una malattia; giacchè la società può ben imporre: — Tu non devi comportarti in conformità di questa malattia, — e intendere così a impedire l'allargarsi epidemico della malattia per imitazione sociale. La ragione vera, che bisogna porre in luogo dell'altra, e che forse inconsapevolmente operava nei critici di quegli articoli e si nascondeva dietro

(1) Tante volte, al termine della lettura di un libro così condotto, accortomi infine della qualità confessionale del suo autore, m'è venuto il pensiero che egli avrebbe fatto bene a imitare la pratica, insegnata a noi nei nostri collegi cattolici, di segnare a capo dei quaderni: *V. G. V. M.* (« *Viva Gesù, viva Maria* »). Così almeno non sorgerebbero fraintendimenti ed equivoci. Altri della stessa qualità di fede entrano, faticosamente e noiosamente, a discutere problemi che sono affatto propri della filosofia moderna e laica, e dei quali rifiutando le premesse, non dovrebbero perdere e far perder tempo col discuterli nelle conseguenze, già rifiutate insieme con le premesse.

quel loro apparente ragionamento, è invece che la società circonda di tale ribrezzo e schifo i malati di tal sorta che proprio non c'è bisogno di cacciarli in carcere, dove richiamerebbero su di sé quella pietà umana, che punto non si vuol destare sul loro conto.

Il Rossi espone con esattezza la teoria da me sostenuta della legge e della pena, e intelligentemente respinge la taccia che mi si dà da giornalisti e altra gente che parla a vanvera, di storicista moralmente indifferente e inerte; ma conchiude che di quella mia teoria è « difficile valersi come piattaforma di un sistema di diritto penale » e che essa « contempla e constata in un'attitudine di comprensione universale che trascende l'azione e perciò non giova alla finalità propria del penalista ». *Utinam!* Sarebbe l'elogio più rispondente al mio desiderio, perchè io ritengo che la filosofia, come la bellezza dell'arte, deve esser simile, secondo il detto del Winckelmann, a quella pura acqua di fonte, tanto migliore quanto meno ha sapore, sapore pratico o passionale.

Ma interrompo queste glosse in margine al libro del Rossi per notare che esso, oltre questi punti teoricamente disputabili, offre savie proposte di semplificazione dei sistemi punitivi e, quel che val meglio, è animato da serio sentimento morale e bene scorge le malsanie dei nostri tempi, e con franchezza non consueta qualifica come meritano certe costumanze che sono invalse nella legislazione e nell'amministrazione della giustizia.

B. C.

JOHANNES LEIPOLDT. — *Der Gottendienst der ältesten Kirche, jüdisch? griechisch? christlich?* — Leipzig, Dörfling & Franke, 1937 (8.°, pp. 62).

Si tratta del compendio di conferenze tenute dal professor Leipoldt dell'università di Lipsia ad adunanze di parroci luterani, per spiegare il processo di formazione e la derivazione del culto cristiano dalle religioni e dal mondo con cui fu in contatto. Il corso in taluni punti raggiunge l'aspetto di una breve storia generale del cristianesimo primitivo, scritta secondo un indirizzo protestante liberale, con una forse eccessiva fiducia nel valore storico dell'evangelio giovanneo e di troppi *logia* sinottici considerati parola genuina di Gesù. In complesso, dal libro s'impara meglio a conoscere la funzione pratica, nell'organizzazione della chiesa luterana, del protestantesimo liberale, che noi abbiamo conosciuto dalle opere dello Harnack. Nell'ultima parte l'autore stringe più da presso il suo argomento, analizza le forme di culto pagane, quelle del tempio e della sinagoga giudaici, e i frammenti a noi pervenuti del primitivo culto cristiano. Giunge alla conclusione che le forme di culto, non diversamente dai santuari, hanno una vita tenace e che esse facilmente trapassano da una religione all'altra; ma che bisogna considerare anche la nuova vita che le forme antiche ricevono in questi trasferimenti, perchè vi è una notevole diffe-